



GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI ALBIANO, LONA LASES, SEGONZANO E SOVERETO



COMUNE DI ALBIANO

Provincia di Trento

Via S. Antonio 30

38041 Albiano (TN)

tel. 0461 689623

certificata@pec.comune.albiano.tn.it

www.comune.albiano.tn.it

Codice Fiscale e P.IVA 00271100224



EMAS
IT-001341



PEFC/18-21-02/240

Prot. 6030

Albiano, 16/10/2018

Spett.
Impresa

Scadenza del termine di presentazione dell'offerta: ore 12.00 del giorno 16/11/2018

Oggetto: Invito al confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 178 D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. per l'affidamento dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ALBIANO - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA A. DE GASPERI"

CODICE CIG: 7650126BAD

CODICE CUP: B15J10000150004

Con la presente si invita l'impresa in indirizzo a partecipare al confronto concorrenziale che il Comune di Albiano ha indetto, ai sensi dell'articolo 178 D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg., per l'affidamento a cottimo dei lavori in oggetto.

1. OGGETTO, IMPORTO DELL'INCARICO E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi oggetto della prestazione, si rimanda al progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 dd. 11/10/2018, depositato presso la sede del Servizio tecnico associato presso il Municipio del Comune di Lona Lases, che sarà trasmesso nella sua interezza in formato digitale ai soggetti invitati al presente confronto concorrenziale tramite il sistema wetransfer.

L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara è pari ad € 106.113,85, al quale si deve aggiungere l'importo di € 3.461,85 riferito agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 109.575,70.

L'importo a base d'asta è desunto dal computo metrico di progetto esecutivo al quale si rimanda, precisando che tale documento è tra gli allegati messi a disposizione per la formulazione dell'offerta.

La classificazione dei lavori è la seguente:

CATEGORIA PREVALENTE

Categoria OG3 (strade) per Euro 109.575,70 di cui:

a. Euro 106.113,85 per lavorazioni soggette a ribasso;

b. Euro 3.461,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

All'interno della categoria prevalente OG3 sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge la speciale abilitazione di cui al DM 22 gennaio 2008 n. 37:

Categoria OG10 (Impianti di pubblica illuminazione) per Euro 7.594,28 di cui:

- a. Euro 7.330,31 per lavorazioni soggette a ribasso;
- b. Euro 263,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Categoria OS3 (Impianti idrico-sanitari) per Euro 3.608,58 di cui:

- a. Euro 3.380,71 per lavorazioni soggette a ribasso;
- b. Euro 227,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Nei lavori relativi alla categoria **OG3** rientrano le seguenti attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list):

- nessuna lavorazione.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del **prezzo più basso** (art. 16 comma 3 Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2) stabilito mediante il **massimo ribasso** sull'importo posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6 della L.P. 2/2016 non sono ammesse offerte in aumento.

E' previsto il ricorso alla **valutazione delle offerte anomale** ed alla loro **esclusione automatica** dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.P. 26/93, come meglio specificato nel paragrafo 6 del presente invito.

La partecipazione al confronto concorrenziale implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente invito e dal Capitolato speciale d'appalto (**Allegato 4**).

Lo svolgimento dei lavori sopra indicati deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008.

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 del 17.02.2016, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'Autorità. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2 co. 3 punto 2 della succitata delibera che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nel plico unitamente al D.G.U.E.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a presentare offerta le imprese che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione comunale appaltante.

Le imprese singolarmente invitate NON possono partecipare in raggruppamento temporaneo con altre ditte.

Non è ammesso il ricorso all'avvalimento al fine di conseguire requisiti di partecipazione non posseduti.

I soggetti invitati al presente confronto non si devono trovare in una o più delle situazioni di cui **all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a pena di esclusione**.

Per le imprese è richiesta, a pena d'esclusione, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto nella sua interezza.

I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

3. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016 e dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, da inserire, **unitamente all'offerta economica nella busta chiusa all'interno del plico, utilizzando l'allegato modulo "Dichiarazione di subappalto" (Allegato 3)** dei lavori o delle parti di opere o delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo.

La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:

- dei lavori o delle parti di opere o lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle relative categorie di lavori.

La volontà di subappaltare dovrà essere predisposta nel rispetto dei limiti di seguito specificati:

- ai sensi dell'art. 105, comma 2 D.Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo di contratto.
- **qualora il concorrente non abbia un'adequata qualificazione per eseguire interamente le opere rientranti nelle categorie OG10 e OS3 (appartenenti alla categoria prevalente OG3), è tenuto a dichiarare che intende subappaltare, A PENA DI ESCLUSIONE, tali lavorazioni nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.**

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata**, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal **Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo** o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata presentazione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. 2/2016 *"Per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i*

subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate”.

Si richiama il divieto di cui all'art. 26 co.2 lett. e bis) della L.P. 2/2016 di affidare in subappalto ad operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di gara.

4. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per partecipare alla gara il concorrente invitato dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel proseguo, e indirizzando specificatamente a:

**SERVIZIO TECNICO della GESTIONE ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI ALBIANO, LONA LASES, SEGONZANO E SOVER
PRESSO IL COMUNE DI LONA LASES
VIA MASERI, 2 - 38040 LONA LASES (TN).**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.11.2018

un PLICO CHIUSO, sigillato sui lembi di chiusura dello stesso, a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della **denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:**

**OFFERTA RELATIVA AL CONFRONTO CONCORRENZIALE PER
L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI ALBIANO - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA A. DE GASPERI”**

Il plico, debitamente sigillato, dovrà contenere al suo interno, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:

Documentazione amministrativa:

- la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione DGUE** circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dalla lettera di invito, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 5.1.
- il documento **PASSOE** ai fini dell'AVCPASS di cui al paragrafo 5.2

Busta economica (in busta chiusa):

- l'**offerta economica**, compilata secondo quanto specificato al successivo paragrafo 6.
- eventuale **Dichiarazione di subappalto** (di cui al paragrafo 3)

La mancata presenza nel plico dell'offerta economica o la mancata sottoscrizione della stessa, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 6, comporta **l'esclusione dalla gara.**

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri specializzati, alla sede del Servizio Tecnico Associato presso del Comune di Lona Lases negli orari di apertura al pubblico, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento;
- mediante consegna diretta, negli orari di apertura al pubblico, al Servizio Tecnico Associato presso del Comune di Lona Lases, all'indirizzo di cui sopra, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento.

Il recapito del plico è ad **esclusivo rischio del mittente**. Non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Orari apertura degli uffici:

- da lunedì a giovedì: 9:00-12:00 e 14:30-16:00
- mercoledì: ore 9:00-12:00

TERMINI PRESENTAZIONE QUESITI. Eventuali richieste di informazioni inerenti la presente procedura dovranno pervenire esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta certificata certificata@pec.comune.albiano.tn.it entro il 13/11/2018, al fine di permettere alla scrivente Amministrazione di formulare una esauriente risposta che, se di interesse generale, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune in "Amministrazione Trasparente".

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

5.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE – ALLEGATO A) - DGUE

All'interno del plico dovrà essere inserita la **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (avvalendosi dell' Allegato 1 - DGUE)** in carta libera, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica di un **documento di identità** del soggetto sottoscrittore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, il DGUE dovrà essere reso dal **Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata**.

In tal caso, nel DGUE dovrà essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

Si riportano in seguito delle precisazioni per la compilazione della Dichiarazione:

PARTE I – Informazioni sulla procedura di appalto

PARTE II – Informazioni sull'operatore economico e sulla Forma della partecipazione (singolo o ATI)

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Si precisa che i **soggetti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'insussistenza di motivi di esclusione** sono:

- *Titolare: se trattasi di impresa individuale;*
- *ciascuno dei soci: se trattasi di Società in nome collettivo;*
- *tutti i soci accomandatari: se trattasi di società in accomandita semplice;*
- *Amministratori muniti del potere di rappresentanza e membri del Consiglio di Amministrazione se trattasi di società di capitali o Consorzi;*
- *socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;*
- *socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;*
- *in ogni caso membri del consiglio di direzione e di vigilanza;*
- *in ogni caso soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;*
- *in ogni caso, direttori tecnici dell'Impresa;*
- *in ogni caso, limitatamente all'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ai ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;*
- *in ogni caso, ai procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara.*

Si precisa che il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i suddetti soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 90, **senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti**.

Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descritto non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E., scrivendo nel campo "vedi allegato n....".

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Albiano (reperibile sul sito istituzionale del Comune), l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto nel rispetto degli obblighi ivi previsti.

Dichiarazioni inerenti a condanne

Ai sensi dell'articolo 80 comma 7 e 8 del D.Lgs 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è **ammesso a provare** di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

- a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte**. A tale scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;
- b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **durante la fase di verifica dei requisiti**.

Qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. Di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

Qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

La dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore) dell'impresa.

Il concorrente ha facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, fornendo copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di una sola dei precedenti punti del DGUE qualora dovute, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

PARTE IV – Requisiti di ordine speciale

PARTE V – Altre dichiarazioni

5.2 PASSOE

Procedura soggetta ad **AVCPASS**: ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 del 17.02.2016, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'Autorità. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **PASSOE** di cui all'art. 2 co. 3 punto 2 della succitata delibera che dovrà essere **stampato, sottoscritto ed inserito nel plico unitamente al resto della documentazione amministrativa**

5.3 DEPOSITO CAUZIONALE (CAUZIONE PROVVISORIA)

La cauzione provvisoria non è dovuta ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.p. 2/2016 così come modificato dalla L.p. 03/08/2018 n. 15.

5.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, dovranno produrre all'interno del plico, con gli altri documenti amministrativi, i seguenti documenti:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA**

L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

5.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico, con il resto della documentazione amministrativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

5.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dall'art. 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nel plico d'invio va inoltre inserita, unitamente alla documentazione indicata al paragrafo 5, l'offerta economica, **in carta resa legale (mediante apposizione di marca da bollo del valore di 16,00 Euro) e in busta chiusa**, mediante la compilazione dell'**Allegato 2 - Offerta economica**, consistente nell'indicazione, **in cifre ed in lettere del ribasso percentuale** da applicarsi all'importo a base d'asta di € 106.113,85 IVA esclusa (oneri della sicurezza pari ad € 10.794,66 esclusi).

In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, **si terrà valido l'importo espresso in lettere.**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso (art. 16 comma 3 Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2), risultante dal **massimo ribasso offerto sull'importo a base di gara sopraccitato.**

Non sono ammesse - **a pena di esclusione** dalla gara - offerte in aumento o comunque condizionate, né offerte parziali o, comunque, offerte che non comprendono tutte le prestazioni professionali in gara.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dal legale rappresentante o da suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta economica potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore.

Comporta altresì l'**esclusione automatica** dell'offerta la mancata indicazione del ribasso.

La valutazione dell'ANOMALIA DELL'OFFERTA sarà effettuata ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/93 e dell'art. 63 del D.p.p. 11/05/2012 n.9-84/Leg.

7. PROCEDURA DI GARA

Gli interessati (legali rappresentanti dei concorrenti e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alla seduta di gara.

La data di apertura delle offerte è fissata nel giorno 19/11/2018 ore 14.30, presso la sede municipale di

Lona Lases.

Il Presidente provvederà, in tale seduta, anzitutto a verificare la regolarità dei plichi pervenuti e successivamente ad aprire quelli risultati conformi a quanto prescritto nella presente lettera di invito.

Provvederà quindi:

- ad esaminare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione DGUE e la documentazione amministrativa contenuta nel plico d'invio, verificandone la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio, sospendendo a tal fine la seduta;
- esperito l'eventuale soccorso istruttorio, ad aprire l'offerta economica, a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- a formare la graduatoria;
- ad escludere le eventuali offerte anomale
- ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Nel caso in cui due concorrenti abbiano ottenuto il medesimo punteggio e, pertanto, siano state posti a pari merito al primo posto della graduatoria, si procede - nel corso della medesima seduta di gara - ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, formata la graduatoria, il Presidente si riserva di valutare la congruità delle offerte ammesse.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'affidamento è disposto, purché la stessa sia ritenuta, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

8. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto all'ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione) per i provvedimenti di competenza e alla sospensione per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

A seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, l'amministrazione aggiudicatrice **verifica a campione** il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un operatore economico individuato tramite sorteggio. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, l'amministrazione aggiudicatrice provvede alla segnalazione del fatto ad ANAC e alla sospensione per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare

il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La stipulazione del contratto verrà formalizzata, dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e art. 29 D.L. 24.06.2014 n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014 n. 114), nelle forme del commercio ai sensi dell'art. 180 del D.P.P 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

Si invitano i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti. La documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del Governo.

L'impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte del Servizio/Struttura di merito, i seguenti documenti:

- **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal loro eventuale inadempimento, delle eventuali somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità dei maggiori danni verso l'appaltatore. Alle garanzie si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.
- **polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi, ex art. 23 bis della L.P. 26/93** (da consegnarsi comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori e a copertura dei danni a terzi. Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolato speciale.
- **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa).

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 58.8 della L.P. 26/93.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante l'indirizzo di posta certificata comunicato e a tal fine i partecipanti dovranno autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo di tale modalità.

Per motivazioni d'urgenza, l'Amministrazione può autorizzare l'esecuzione dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, così come ammesso dall'art. 46 della L.p. 26/1993 e ss.mm. subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'aggiudicatario.

Il Responsabile Unico di Procedimento è il Responsabile del Servizio tecnico associato geom. Loris Tessadri.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il dott. Roberto Lazzarotto;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Per quanto riguarda l'accesso all'offerta economica, l'Amministrazione opererà ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO DEL
SETTORE TECNICO

geom. Loris Tessadri

Allegati:

Allegato 1 Dichiarazione DGUE relativa al possesso dei requisiti di partecipazione

Allegato 2 Fac-simile offerta economica

Allegato 3 Fac-simile Dichiarazione di subappalto

Allegato 4 Capitolato speciale d'appalto – Parte Amministrativa